XI LEGISLATURA

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 169 del 21 giugno 2019

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

GRIPPO

_____

"PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – V – VI – IX – X - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016654.I.21-06-2019.H.13:00

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

concernente:

"Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

VALENTINA GRIPPO

INDICE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Interventi)

Art. 3 (Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)

Art. 4 (Attività informative e di sensibilizzazione)

Art. 5 (Politiche del lavoro e occupazione)

Art. 6 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società)

Art. 7 (Trasporti e mobilità personale)

Art. 8 (Inclusione educativo-scolastica, formativa, e promozione della cittadinanza attiva)

Art. 9 (Salute e politiche sociali)

Art. 10 (Politiche di welfare abitativo)

Art. 11 (Cultura e turismo)

Art. 12 (Promozione sportiva)

Art. 13 (Confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

Art. 14 (Istituzione della Cabina di regia)

Art. 15 (Clausola valutativa)

Art. 16 (Norma finanziaria)

CRL,REGISTRO UFFICIALE,0016654.I.21-06-2019.h.13:00

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;

b) porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;

c) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d'azione, redatte dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009;

d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle stesse.

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0016554, 21-06-2016, H. 13:00

Art. 2.

(Interventi)

1. La Regione per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) interviene per promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità;

b) favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;

c) promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;

d) sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.

CRL. REGISTRO UFFICIALE 0036541 - 7 - 06-2015 H. 13:06

Art. 3.

(Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)

1. La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonchè con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti d'intervento:

a) politiche del lavoro e occupazione;

b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;

c) trasporti e mobilità;

d) inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;

e) salute e politiche sociali;

f) politiche di welfare abitativo;

g) cultura e turismo;

h) sport;

i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016554.I.21-06-2019.R.13:06

Art. 4.

(Attività informative e di sensibilizzazione)

1. Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:

a) impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini "disabilità" e "persone con disabilità", come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'articolo 1 e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;

b) promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto alla cittadinanza, nonché alle istituzioni;

c) incoraggia l'attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.

2. La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età.

CRC/DIGITALE 0016554 1 21-06-2019 H 15:00

Art. 5.

(Politiche del lavoro e occupazione)

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999 ;

b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;

d) promuove, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del *Disability Manager*, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 68/1999 , attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo dal momento della valutazione del fabbisogno delle aziende, alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, al *matching*, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999 .

DEL REGISTRO UFFICIALE.0016654.1.21-06-2019.H.13:06

Art. 6.

(Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società)

1. La Regione promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena inclusione e partecipazione nella società.

2. In attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone.

3. La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016654.1.21-06-2019.H.13:00

Art. 7.

(Trasporti e mobilità personale)

1. La Regione adotta in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni) misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

a) monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;

b) orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;

c) monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;

d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;

e) favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016654.1.24-06-2016.H.15:00

Art. 8.

(Inclusione educativo-scolastica, formativa e promozione della cittadinanza attiva)

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) promuove la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento scolastico in scuole di ogni ordine e grado e la conseguente inclusione delle persone con disabilità.

2. La Regione realizza interventi di formazione professionale, coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.

3. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale).

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0016654, 1, 27-06-2019, N. 13:00

Art. 9.

(Salute e politiche sociali)

1. La Regione si impegna al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità.

2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello biopsicosociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia.

3. La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016664.1.21-06-2019.H.13:06

Art. 10.

(Politiche di welfare abitativo)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.

CRL,REGISTRO UFFICIALE,0016654,I,21-06-2019,N.15:00

Art. 11.

(Cultura e turismo)

1. La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.

2. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016564.I.24-06-2019.H.13:00

Art. 12.

(Promozione sportiva)

1. La Regione promuove il ruolo sociale dello sport a favore delle persone con disabilità, prevedendo:

a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;

b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;

c) l'integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;

d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;

e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità ed in particolare delle atlete e degli atleti con disabilità.

SPL-REGISTRO UFFICIALE-0045654-I-27-04-2016-H-15:00

Art. 13.

(Confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

1. In attuazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 , viene istituito un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

3. In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

CRL. REGISTRO UFFICIALE.0016654.1.21-06-2019.H.15:00

Art. 14.

(Istituzione della Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;

b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;

c) le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

d) le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:

a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;

b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;

c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.

5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.

6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

SGL.REGISTRO UFFICIALE.0016454.27-06-2019.H.13:00

Art. 15.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di cui all'articolo 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;

b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;

c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

CDL - REGISTRO UFFICIALE - 0016654 - 21-06-2019 - 13:00

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2020, per l'attuazione di quanto previsto dalla seguente legge è autorizzata la spesa di euro 2.150.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021.

2. Al fine della copertura della spesa, di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:

anno 2020:

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.00,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00.

anno 2021:

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.00,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.150.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0016654.1.24-06-2019.H.12:06